Nel procedimento 171/82,

avente ad oggetto la domanda proposta alla Corte, in forza dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Tribunal de grande instance di Lione nella causa dinanzi ad esso pendente fra

BIAGIO VALENTINI

e

ASSEDIC DI LIONE,

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 46 del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, «relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità» (GU L 149, pag. 2), nonché sull'interpretazione dell'art. 51 del Trattato CEE,

LA CORTE,

composta dai signori J. Mertens de Wilmars, presidente, P. Pescatore, A. O'Keeffe e U. Everling, presidenti di Sezione, Mackenzie Stuart, G. Bosco, T. Koopmans, O. Due, K. Bahlmann, Y. Galmot e C. Kakouris, giudici,

avvocato generale: G. F. Mancini
cancelliere: P. Heim

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

In fatto

I fatti che hanno dato origine alla controversia, le varie fasi del procedimento e le osservazioni scritte presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee si possono riassumere come segue:

I — Gli antefatti ed il procedimento

1. Il sig. Biagio Valentini, nato il 25 marzo 1914, cittadino italiano e residente in Francia, lavorava successivamente in Italia ed in Francia. Essendo stato occupato, fino al 1957, in Italia, egli fruisce a questo titolo, dall'età di 60 anni, di una pensione di vecchiaia d'importo equivalente a 15 FF al giorno. Questa pensione, di carattere contributivo, è versata dall'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS). In seguito, dal 1° aprile 1963 al 23 settembre 1977, egli era occupato in Francia, a Villeurbanne (Rhône), come falegname. Nel 1977, all'età di 63 anni, egli cessava la propria attività di lavoratore dipendente e chiedeva alla Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce de la région lyonnaise (Assedic di Lione) che gli venisse corrisposta la «garantie de ressources», prevista dall'atto integrativo 13 giugno 1977 allegato al regolamento del regime di prestazioni speciali per i lavoratori dipendenti non occupati di più di 60 anni. Secondo questo regime, il lavoratore dipendente dimissionario può pretendere prestazioni d'importo giornaliero pari al 70 % del salario giornaliero medio, calcolato nello stesso modo che per la prestazione speciale di disoccupazione, cioè in generale in funzione della media delle retribuzioni degli ultimi tre mesi.

Dalla documentazione e dalle informazioni fornite dalle parti in causa risulta che il «système de la garantie de ressources» è un regime paritario, instaurato mediante accordi fra le parti sociali in Francia.

L'atto integrativo 13 giugno 1977 è stato concluso fra l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Unedic) e lo Stato, in forza dell'art. L 351-8 del code de travail e nell'ambito dell'accordo nazionale interprofessionale 13 giugno 1977, che ha completato e modificato l'accordo nazionale interprofessionale 27 marzo 1972. Questi due accordi costituiscono allegati alla convenzione 31 dicembre 1958, che istituisce il regime di assicurazione contro la disoccupazione creando un regime nazionale interprofessionale di prestazioni speciali per lavoratori non occupati dell'industria e del commercio, regime gestito dall'Unedic e dall'Assedic (Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce), vale a dire non già da un ente creato dallo Stato, bensì da organismi autonomi. Mentre l'accordo del 27 marzo 1972 prevede una prestazione

supplementare, pari al 70 % della retribuzione anteriore, a favore dei beneficiari del regime di assicurazione contro la disoccupazione, se questi siano stati licenziati dopo aver compiuto 60 anni e soddisfino, d'altra parte, a talune condizioni particolari, l'accordo del 13 giugno 1977 estende tale regime, per un periodo limitato, ai lavoratori dimissionari che abbiano compiuto 60 anni e modifica temporaneamente talune disposizioni dell'accordo precedente e del regolamento a questo allegato.

L'accordo 13 giugno 1977 è entrato in vigore l'11 luglio 1977; la sua durata, inizialmente limitata al 31 marzo 1979, veniva successivamente prorogata.

Per beneficiare della «garantie de ressources», il lavoratore dipendente deve soddisfare, secondo detto accordo, cinque condizioni:

— primo, il suo contratto di lavoro dev'essere stato sciolto, sia per licenziamento, sia per dimissioni;

— secondo, l'interessato deve avere almeno 60 anni;

— terzo, egli deve essere stato iscritto per 10 anni ad un regime di previdenza sociale per lavoratori dipendenti in ragione di un'attività svolta nel campo d'applicazione del regime d'assicurazione contro la disoccupazione e provare di essere stato per un intero anno alle dipendenze di una o più imprese nei cinque anni precedenti il licenziamento o le dimissioni;

— quarto, egli deve trovarsi nell'impossibilità, al momento in cui fa la domanda, di fruire di una pensione di vecchiaia della previdenza sociale al tasso che si applica a 65 anni, o delle prestazioni pensionistiche complementari liquidate senza che si applichi un coefficiente di anticipazione;

— quinto, egli non deve aver chiesto la liquidazione del suo trattamento previdenziale di quiescenza.

L'art. 2, 2° comma, dell'accordo stabilisce che i lavoratori dipendenti che si sono fatti liquidare una pensione di vecchiaia prima dello scioglimento del loro contratto di lavoro hanno diritto alle prestazioni, ma che dall'importo di queste viene detratta la pensione di vecchiaia fino a concorrenza del 70 % della retribuzione anteriore. In conformità a questa disposizione, l'art. 38 dell'atto integrativo suddetto dispone, nella versione del 21 settembre 1979, che i lavoratori dipendenti i quali si sono fatti liquidare una pensione di vecchiaia prima dello scioglimento del loro contratto di lavoro, fruiscono di una prestazione giornaliera di «garantie de ressources» che è limitata in modo che, aggiunta alla pensione di vecchiaia riferita ad una giornata, la somma delle due prestazioni ammonti al massimo al 70 % della retribuzione giornaliera di riferimento.

Per l'attribuzione ed il calcolo della «garantie de ressources», si tiene quindi conto di qualsiasi prestazione previdenziale di vecchiaia, cioè di qualsiasi trattamento di quiescenza, rendita o pensione liquidata in forza di un regime generale, di un regime speciale o di un regime particolare, indipendentemente dal fatto che l'importo di dette prestazioni sia pieno o proporzionale.

L'Assedic di Lione ammetteva il sig. Valentini a beneficiare della prestazione di «garantie de ressources», attribuendogli un reddito dell'ordine del 70 % della sua retribuzione anteriore. Tuttavia, riferendosi all'art. 2, n. 2° comma, del surricordato accordo interprofessionale 13 giugno 1977, essa detraeva da tale importo quello della pensione italiana di vecchiaia, acquisita dal Valentini in Italia.

Poiché l'interessato fruiva di una pensione italiana di vecchiaia di 15 FF al giorno e percepiva una retribuzione giornaliera di 84,90 FF, l'Assedic di Lione calcolava su tale base la sua prestazione giornaliera, tenuto conto delle rivalutazioni successivamente intervenute in conformità al regolamento, e versava al Valentini, dal momento in cui era stato ammesso a tale regime, prestazioni giornaliere per un importo che era all'inizio di 47,05 FF (a partire dal 23 settembre 1977) e veniva poi aumentato a 57,60 FF (dal 1° aprile 1977).

Il 14 maggio 1980 il sig. Valentini citava l'Assedic di Lione dinanzi al Tribunal de grande instance di Lione, per far dichiarare «che la riduzione della sua prestazione di "garantie de ressources" era ingiustificata» e «far condannare l'Assedic a pagargli le somme indebitamente trattenute dal 23 settembre 1977». Egli sosteneva che il fatto di aver tenuto conto della sua pensione italiana per il calcolo della prestazione spettantegli era in contrasto con gli artt. 7, 48 e 51 del Trattato CEE.

L'Assedic di Lione chiedeva invece al Tribunal de grande instance di respingere la domanda del Valentini, e ciò in base all'art. 51 del Trattato CEE e all'art. 67 del regolamento del Consiglio n. 1408/71, norme secondo cui, a suo avviso, il lavoratore che si mette a disposizione degli uffici di collocamento dello Stato membro in cui risiede fruisce delle prestazioni secondo la legislazione dello Stato membro in cui è iscritto presso tali uffici. Essa ha fatto valere che la disapplicazione della norma anticumulo attribuirebbe all'attore nella causa principale una situazione più favorevole di quella di un lavoratore dipendente cittadino francese.

Poiché l'attore nella causa principale ha richiamato norme di diritto comunitario, il Tribunal de grande instance di Lione ha deciso, con sentenza 2 giugno 1982, di sospendere il procedimento

«finché la Corte di giustizia delle Comunità europee, interpretando l'art. 46 del regolamento 14 giugno 1971, n. 1408, e l'art. 51 del Trattato di Roma, non abbia affermato se, ai sensi di tali disposizioni, un lavoratore dipendente, cittadino italiano residente in Francia, titolare di pensione di vecchiaia versata in Italia dal sessantesimo anno d'età e che fruisce in Francia della "garantie de ressources" pari al 70 % della retribuzione giornaliera, di cui all'atto integrativo 13 giugno 1977 allegato al regolamento che disciplina le prestazioni ai lavoratori dipendenti non occupati, possa pretendere di cumulare la pensione italiana con la prestazione francese pari al 70 % della sua retribuzione giornaliera, o se invece l'ente francese denominato Assedic che gli corrisponde detta prestazione abbia il diritto di defalcare dall'importo della stessa le somme versate dall'Istituto previdenziale italiano».

2. Il provvedimento di rinvio è stato registrato nella cancelleria della Corte il 24 giugno 1982.

In conformità all'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia, sono state depositate osservazioni scritte dall'Assedic di Lione, rappresentata dall'avv. Philippe Lafarge, del foro di Parigi, dal Governo francese, rappresentato dal sig. Jean-Paul Costes, segretario generale presso il segretariato generale del comitato interministeriale per le questioni di cooperazione economica europea (SGCI), in qualità di agente, dal Governo italiano, rappresentato dal sig. Pier Giorgio Ferri, avvocato dello Stato, e dalla Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Jean Amphoux, consigliere giuridico presso il

servizio giuridico della Commissione, in qualità di agente.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Tuttavia essa ha chiesto al Governo francese di mettere a disposizione della Corte, entro il 1° marzo 1983, informazioni supplementari relative al sistema francese di pensionamento anticipato applicabile nella fattispecie, e precisamente il testo della convenzione 31 dicembre 1958 e quello degli accordi interprofessionali relativi alla «garantie de ressources», e cioè l'accordo nazionale interprofessionale 27 marzo 1972 e l'atto integrativo 13 giugno 1977 allegato al regolamento del regime di prestazioni speciali per i lavoratori dipendenti non occupati di più di 60 anni, con le relative modifiche. Inoltre, essa ha chiesto alla Commissione di depositare, entro il 1° marzo 1983, un prospetto sistematico dei regimi di pensionamento anticipato in vigore negli Stati membri e di stabilire un raffronto con i principi dell'assicurazione vecchiaia. La Commissione e il Governo francese hanno depositato la risposta ai quesiti della Corte il 24 febbraio e, rispettivamente, il 2 marzo 1983.

II — Le osservazioni delle parti

1. Osservazioni della convenuta nella causa principale

La convenuta nella causa principale ritiene che l'art. 46 del regolamento n. 1408/71, norma che riguarda le pensioni vecchiaia e superstiti, non può trovare applicazione nel caso di prestazioni del tipo previsto dall'accordo nazionale interprofessionale 13 giugno 1977 e dall'atto integrativo di pari data. Essa osserva che al sig. Valentini non è stata versata una prestazione di vecchiaia, bensì una prestazione di disoccupazione, attribuita ai lavoratori non occupati di più di 60 anni. Quanto alla natura giuridica delle prestazioni di cui trattasi, essa osserva che queste sono finanziate e versate dagli organi competenti per il regime di assicurazione contro la disoccupazione, enti completamente distinti da quelli che si occupano del pensionamento. Così pure, l'acquisto dei diritti è subordinato all'iscrizione del beneficiario presso gli uffici della «Agence nationale pour l'emploi»; il diritto e il calcolo della prestazione non sono determinati in funzione di un certo numero di anni, come in materia di pensionamento; inoltre, i diritti sono calcolati nello stesso modo ed alle stesse condizioni delle altre prestazioni di disoccupazione. Per di più, queste ultime sono versate per un periodo limitato ed il loro versamento dev'essere interrotto dal momento che il beneficiario raggiunge la normale età pensionabile. Essa afferma che la prestazione di «garantie de ressources» è «una prestazione di disoccupazione di natura totalmente distinta da quella di una pensione di vecchiaia», cosicché le norme che autorizzano, a determinate condizioni, il cumulo delle pensioni di vecchiaia, d'invalidità o di reversibilità di cui all'art. 46 non sono applicabili nella fattispecie. A suo avviso, lo stesso deve dirsi per le disposizioni dell'art. 51 del Trattato CEE, che sanciscono il principio del cumulo dei periodi assicurativi per l'acquisto, da parte dei lavoratori migranti, dei diritti alle prestazioni previdenziali, nonché per il calcolo di queste. Tuttavia, per l'acquisto ed il calcolo dei diritti alle prestazioni di disoccupazione del sig. Valentini non è stato necessario tener conto delle attività svolte in Stati membri diversi dalla Francia, di guisa che non è stata presa in considerazione l'applicazione delle norme di coordinamento.

2. *Osservazioni del Governo francese*

Il *Governo francese* non contesta che il regime convenzionale di assicurazione contro la disoccupazione ricade nel campo d'applicazione del regolamento del Consiglio n. 1408/71, in quanto la convenzione 31 dicembre 1958 è stata notificata al presidente del Consiglio delle Comunità europee e pubblicata il 6 aprile 1973, in conformità agli artt. 1, lett. j), e 96 del regolamento n. 1408//1. Esso ritiene tuttavia che l'art. 46 di questo regolamento non può trovare applicazione nella fattispecie, poiché non si tratta di una pensione di vecchiaia, bensì di una prestazione di disoccupazione, contemplata dal capitolo 6 del regolamento. Ciò risulterebbe dal fatto che la prestazione di cui trattasi è versata e finanziata dagli organi competenti per il regime di assicurazione contro la disoccupazione, che sono, in Francia, distinti da quelli della previdenza sociale, che si occupano delle pensioni di vecchiaia.

Inoltre, le norme per l'attribuzione della prestazione sono identiche a quelle che si applicano alla prestazione di disoccupazione e i beneficiari devono essere iscritti presso l'«Agence nationale pour l'emploi». In proposito, la Corte ha già espressamente confermato la necessità di una siffatta iscrizione in materia di disoccupazione, fra l'altro nelle sentenze 9 luglio 1975 (causa 20/65, Gaetano d'Amico, Racc. pag. 891) e 27 maggio 1982 (causa 227/81, Aubin/Unedic-Assedic, ancora inedita).

Il Governo francese fa riferimento anche alla circostanza che la prestazione di cui trattasi non viene più versata dal giorno in cui il beneficiario riprende un'attività dipendente o autonoma, il che la differenzia dalle pensioni di vecchiaia. A suo avviso, dalle caratteristiche del regime della «garantie de ressources» risulta che questo fa parte integrante del regime delle prestazioni di disoccupazione e ne costituisce una semplice variante. Perciò, le disposizioni relative al cumulo delle prestazioni di vecchiaia, d'invalidità e di reversibilità, nonché la giurisprudenza della Corte in materia, non si applicano in quanto esse figurano nel capitolo 3 del regolamento n. 1408/71, mentre le disposizioni riguardanti la disoccupazione sono contenute nel capitolo 6 e non impongono in alcun modo il cumulo delle prestazioni. Al contrario, esse escludono il cumulo di tali prestazioni, dando al lavoratore la possibilità di optare per il regime delle prestazioni di disoccupazione dello Stato in cui è stato occupato da ultimo, ovvero di pretendere le prestazioni dallo Stato di residenza.

Infine, esso fa valere che, in materia di cumulo di una prestazione di disoccupazione con prestazioni versate in base alla legislazione di un altro Stato membro, dall'art. 12, n. 2, che è l'unica norma applicabile nella fattispecie, risulta che il diritto comunitario non osta alle clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione contenute nella legislazione di uno Stato membro, il che è stato recentemente confermato dalla Corte.

Si dovrebbe quindi dichiarare che l'art. 46 del regolamento n. 1408/71 non può applicarsi in materia di prestazioni di disoccupazione, contemplate nel capitolo 6 di detto regolamento, e che tanto dalla giurisprudenza della Corte in materia di cumulo delle prestazioni di disoccupazione, quanto dall'art. 12, n. 2, prima frase, del regolamento, e relativo al cumulo di prestazioni di diversa natura, così come è stato interpretato dalla Corte, risulta che uno Stato membro può

applicare le proprie disposizioni nazionali anticumulo nel caso di un cittadino comunitario, titolare di una pensione di vecchiaia versata dalle autorità di uno Stato membro e beneficiario della «garantie de ressources» in un altro Stato membro.

3. Osservazioni del Governo italiano

Il *Governo italiano* suggerisce invece di risolvere in senso affermativo la questione sottoposta alla Corte, in quanto si dovrebbe accogliere l'interpretazione del regolamento n. 1408/71 più favorevole al lavoratore migrante, come la Corte ha affermato nella sua giurisprudenza. Esso considera che la Corte si è ormai stabilmente orientata nel senso di circoscrivere entro ristretti limiti le condizioni di ammissibilità delle misure anticumulo, interpretando le disposizioni del regolamento n. 1408/71 nel senso e nei limiti in cui esse recano attuazione degli obiettivi fissati dal Trattato, in particolare di quelli contemplati dall'art. 51, lett. a) e b). Essa ha affermato fra l'altro che, se l'applicazione della legislazione nazionale si rivela meno favorevole di quella del regime di cumulo e ripartizione prorata, come previsto dall'art. 46, n. 1, del regolamento n. 1408/71, occorre applicare questo regime (sentenza 14. 3. 1978, causa 98/77, Schaap, Racc. pag. 707). Le condizioni in cui è ammissibile una decurtazione dei trattamenti previdenziali determinati a norma dell'art. 46, nn. 1 e 2, sono definite nel n. 3 dello stesso articolo, la cui applicazione è stata limitata dalla Corte al solo caso in cui il ricorso al sistema del cumulo dei periodi assicurativi risulta necessario per l'acquisto del diritto alle prestazioni previdenziali. In ogni altra e diversa ipotesi, la decurtazione anticumulo prevista da detta norma non è compatibile con l'art. 51 del Trattato. Pertanto, misure di riduzione non sono ammissibili né ai sensi dell'art. 46, n. 3, né ai sensi dell'art. 12, n. 2, del regolamento n. 1408/71. La questione pregiudiziale dovrebbe quindi essere risolta in senso affermativo.

4. Osservazioni della Commissione

La *Commissione* ritiene che l'applicabilità del regolamento n. 1408/71 non può essere esclusa, in via di principio, per le disposizioni francesi relative alla prestazione di «garantie de ressources», perché queste disposizioni, pur avendo carattere convenzionale, sono coperte da una dichiarazione fatta dal Governo francese, ai sensi dell'art. 1, lett. j) del suddetto regolamento, con lettera 23 marzo 1972 (GU L 90 del 6. 4. 1973, pag. 1). Tuttavia, la Commissione conclude anch'essa che la liquidazione di una prestazione di «garantie de ressources» del tipo di quella prevista dal regime francese di pensionamento anticipato non rientra nell'ambito d'applicazione dell'art. 46 del regolamento n. 1408/71.

Né le disposizioni relative alle prestazioni di vecchiaia (artt. 44-51 del regolamento n. 1408/71), né quelle riguardanti le prestazioni di disoccupazione (artt. 67-71 dello stesso regolamento) si adattano alla particolare natura delle prestazioni del tipo della «garantie de ressources». Le suddette disposizioni sono state dettate in base ad una concezione tradizionale delle prestazioni ivi contemplate e le norme stabilite su tale base non sono pienamente adeguate. È per questo che la Commissione ha proposto al Consiglio di adottare norme specifiche di coordinamento relative al regime di pensionamento anticipato (GU C 169 del 9. 7. 1980, pag. 22).

Da una parte, l'applicazione delle disposizioni relative alla contestuale liquidazione delle prestazioni di vecchiaia potrebbe giungere a snaturare le prestazioni corrisposte come «garantie de ressources» quali sono state concepite e organizzate dalla legislazione nazionale, e cioè come estensione dell'assicurazione contro la disoccupazione, in particolare per quanto riguarda l'attenuazione del nesso fra l'importo delle prestazioni effettivamente corrisposte e quello degli introiti che si vogliono garantire e la presa in considerazione di prestazioni di diversa natura. Si deve inoltre tener conto di questioni pratiche, come la durata relativamente breve del periodo in cui vengono corrisposte prestazioni di «garantie de ressources», che va soltanto fino alla liquidazione delle prestazioni di vecchiaia propriamente dette.

D'altra parte, l'applicazione delle disposizioni relative alle prestazioni di disoccupazione implica uno stretto legame fra l'attribuzione di tali prestazioni e la disponibilità dell'interessato sul mercato del lavoro dello Stato competente, mentre la «garantie de ressources» ha lo scopo di escludere i beneficiari dal mercato del lavoro. Nulla giustifica, quindi, l'imposizione, a questi beneficiari, delle condizioni di residenza cui è subordinata la corresponsione delle prestazioni di disoccupazione.

Per quanto riguarda il cumulo di una prestazione di «garantie de ressources» spettante in uno Stato membro e di una pensione di vecchiaia acquisita in un altro Stato membro, la Commissione sostiene che il combinato disposto dell'art. 46 e dell'art. 12, n. 2, del regolamento n. 1408/71 è unicamente inteso a disciplinare il caso di cumulo di prestazioni della stessa natura, e precisamente delle pensioni di vecchiaia o d'invalidità. Essa fa valere che la Corte ha interpretato estensivamente la nozione di prestazione della stessa natura, ma che le possibilità di assimilazione richiedono un sufficiente grado di comparabilità tra le prestazioni di cui dev'essere combinato il pagamento. Nella fattispecie, non sussiste questa comparabilità.

Quanto all'art. 51 del Trattato CEE, la Commissione ritiene che il diritto comunitario non escluda la possibilità che gli Stati membri tengano conto delle prestazioni spettanti agli interessati in altri Stati membri ai fini dell'applicazione delle proprie disposizioni anticumulo, come per la determinazione delle condizioni di acquisto, di conservazione, di decadenza o di sospensione cui è subordinato il diritto alle prestazioni di previdenza sociale. Tali condizioni si applicano quindi senza discriminazioni ai cittadini di tutti gli Stati membri. La norma posta dall'art. 38 del regolamento del regime di prestazioni speciali per i lavoratori dipendenti non occupati di più di 60 anni, con la quale la prestazione di «garantie de ressources» è stata limitata in funzione della pensione di vecchiaia, si applica nello stesso modo ai cittadini francesi che si trovano nella stessa situazione, e la prestazione corrisposta non viene ridotta di un importo più che proporzionale a quella della prestazione estera in funzione della quale viene operata la riduzione. Perciò, nella fattispecie, non si sono avute discriminazioni.

In base alle considerazioni che precedono, la Commissione propone che la questione pregiudiziale venga risolta nel senso che la liquidazione di una prestazione di «garantie de ressources» del tipo di quella prevista dal regime francese di assicurazione contro la disoccupazione non rientra nel campo d'applicazione dell'art. 46 del regolamento n. 1408/71.

III — Riassunto delle osservazioni scritte presentate per rispondere ai quesiti formulati dalla Corte

Come richiesto dalla Corte, la *Commissione* ha depositato un prospetto sistematico dei regimi di pensionamento anticipato in vigore negli Stati membri ed ha presentato un raffronto dei regimi di pensionamento anticipato e di assicurazione vecchiaia. Su tale base, essa conclude che i regimi di pensionamento anticipato si distinguono dai regimi di assicurazione contro la disoccupazione per il fatto che la condizione di essere disponibili sul mercato del lavoro non viene più imposta ai beneficiari del primo di tali regimi, come avviene invece per l'attribuzione delle tradizionali indennità di disoccupazione, in quanto lo scopo stesso del pensionamento anticipato è quello di allontanarli da tale mercato. Inoltre, secondo la Commissione, detti regimi si distinguono anche, sotto vari aspetti, dalle prestazioni dell'assicurazione vecchiaia: ad esempio, per il loro carattere temporaneo e congiunturale, per il calcolo del loro importo e per il modo di finanziamento, fatta eccezione per il trattamento anticipato di quiescenza istituito nel Belgio.

Il *Governo francese* ha fornito alla Corte i testi relativi al sistema francese di pensionamento anticipato che si applica nella fattispecie.

IV — La fase orale del procedimento

La convenuta nella causa principale, il Governo francese, il Governo italiano e la Commissione hanno presentato osservazioni orali nell'udienza del 20 aprile 1983. Per quanto riguarda la disponibilità dei beneficiari della «garantie de ressources» sul mercato del lavoro, i rappresentanti della convenuta nella causa principale, del Governo francese e della Commissione hanno precisato che detti beneficiari devono essere iscritti in una lista di collocamento presso l'«Agence nationale pour l'emploi»; essi sono tuttavia dispensati dal sottoporsi a controllo, non sono tenuti ad accettare un posto di lavoro se non vogliono perdere l'indennità di cui trattasi, non risultanto iscritti nelle lsite di collocamento ai fini statistici sul piano nazionale.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nell'udienza del 18 maggio 1983.

In diritto

1 Con sentenza 2 giugno 1982, pervenuta in cancelleria il 24 giugno successivo, il Tribunal de grande instance di Lione ha sottoposto a questa Corte, in forza dell'art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione dell'art. 46 del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, «relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità» (GU L 149, pag. 2), nonché sull'interpretazione dell'art. 51 del Trattato CEE.

2 La suddetta questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia fra il sig. Biagio Valentini e l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic) di Lione.

3 Il sig. Valentini, cittadino italiano, avendo lavorato in Italia fino al 1957 fruisce in tale paese, dall'età di 60 anni, e cioè dal 1974, di una pensione di vecchiaia, a carattere contributivo, che ammonta a 15 FF al giorno ed è corrisposta dall'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS).

4 Successivamente, il sig. Valentini lavorava in Francia dal 1963 al 1977 e in tale paese percepisce a questo titolo, dall'età di 63 anni, e cioè da quando, nel 1977, ha cessato la sua attività di lavoratore dipendente, prestazioni di «garantie de ressources démission».

5 La «garantie de ressources démission» è stata istituita in Francia, per un periodo limitato, dall'accordo nazionale interprofessionale 13 giugno 1977, che ha completato e modificato l'accordo nazionale interprofessionale 27 marzo 1972 relativo alla «garantie de ressources licenciement», il quale, a sua volta, completava il regolamento allegato alla convenzione 31 dicembre 1958 che istituisce il regime nazionale interprofessionale di assicurazione contro la disoccupazione ed ha la sua fonte nell'art. L 351-5 del «Code du travail». Questo regime è gestito da varie Assedic, che amministrano anche le casse del regime e che sono federate nella «Union interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce» (Unedic).

6 Ai lavoratori dimissionari che abbiano compiuto 60 anni sono corrisposte le prestazioni a titolo della «garantie de ressources», a condizione ch'essi siano stati iscritti per 10 anni ad un regime previdenziale a favore dei lavoratori subordinati, in ragione di un'attività svolta nel campo d'applicazione del regime di assicurazione contro la disoccupazione, e che possano provare, normalmente, di aver lavorato per un intero anno alle dipendenze di una o più imprese nei 5 anni precedenti le dimissioni.

7 Le suddette prestazioni corrispondono ad un importo giornaliero del 70 % della retribuzione giornaliera media degli ultimi tre mesi di occupazione. Esse possono tuttavia essere ridotte, a norma dell'art. 38 dell'atto integrativo 13 giugno 1977 allegato al regolamento del regime di prestazioni speciali per i lavoratori dipendenti non occupati di più di 60 anni. Questa disposizione, che fa parte del suddetto accordo nazionale interprofessionale 13 giugno 1977, è intesa a limitare le prestazioni di cui trattasi «in modo che, aggiunta alla pensione di vecchiaia riferita ad una giornata, la somma delle due prestazioni ammonti al massimo al 70 % della retribuzione giornaliera di riferimento».

8 Il sig. Valentini veniva ammesso dall'Assedic di Lione a beneficiare delle prestazioni di «garantie de ressources», di cui soddisfaceva le condizioni in base al solo lavoro da lui svolto in Francia. Tuttavia, l'Assedic detraeva dall'importo giornaliero da essa corrisposto all'interessato la pensione italiana di vecchiaia, pari a 15 FF al giorno, in modo che la somma delle due prestazioni non superasse il limite del 70 % della retribuzione giornaliera anteriore.

9 Per contestare questo metodo di calcolo, il sig. Valentini adiva il Tribunal de grande instance di Lione, il quale decideva di sospendere il procedimento

«finché la Corte di giustizia delle Comunità europee, interpretando l'art. 46 del regolamento 14 giugno 1971, n. 1408, e l'art. 51 del Trattato di Roma, non abbia affermato se, ai sensi di tali disposizioni, un lavoratore dipendente, cittadino italiano residente in Francia, titolare di pensione di vecchiaia versata in Italia dal sessantesimo anno d'età e che fruisce in Francia della "garantie de ressources" pari al 70 % della retribuzione giornaliera, di cui all'atto integrativo 13 giugno 1977 allegato al regolamento che disciplina le prestazioni ai lavoratori dipendenti non occupati, possa pretendere di cumulare la pensione italiana con la prestazione francese pari al 70 % della sua retribuzione giornaliera, o se invece l'ente francese denominato Assedic che gli corrisponde detta prestazione abbia il diritto di defalcare dall'importo della stessa le somme versate dall'Istituto previdenziale italiano».

10 Dal provvedimento di rinvio del giudice nazionale risulta che la questione pregiudiziale è essenzialmente intesa a stabilire se prestazioni come quelle corrisposte a titolo di «garantie de ressources démission», previste dalle relative disposizioni francesi, rientrino nel campo d'applicazione dell'art. 46 del

regolamento n. 1408/71, il che escluderebbe l'applicazione delle disposizioni nazionali anticumulo. Più precisamente, la questione si articola in due parti: la prima riguarda il problema del se una prestazione del tipo di quella corrisposta a titolo di «garantie de ressources» sia della stessa natura di una pensione di vecchiaia ai sensi del suddetto regolamento; la seconda riguarda il problema del se, tenendo conto della natura delle prestazioni di cui trattasi, nonché dell'art. 51 del Trattato CEE, possano applicarsi clausole anticumulo nazionali o comunitarie.

11 Per quanto riguarda la prima parte della questione, la convenuta nella causa principale, come pur il Governo francese e la Commissione, osservano che prestazioni del tipo di quelle corrisposte in Francia a titolo di «garantie de ressources démission» non possono essere considerate come prestazioni di vecchiaia, perché si tratterebbe di prestazioni di disoccupazione, come sostengono l'Assedic di Lione e il Governo francese, ovvero perché si tratterebbe di prestazioni di tipo particolare, sinora non contemplate dal regolamento n. 1408/71, cosicché tali prestazioni non potrebbero essere considerate come «della stessa natura» di quelle tipiche di un trattamento pensionistico di vecchiaia, come sostiene la Commissione.

12 Per contro, il Governo italiano fa valere che prestazioni del tipo di cui trattasi devono essere qualificate «della stessa natura» delle prestazioni di vecchiaia, considerato il complesso degli elementi che le caratterizzano, ed in particolare il requisito dell'età.

13 Secondo una giurisprudenza costante della Corte, le prestazioni di previdenza sociale devono essere considerate «della stessa natura», indipendentemente dalle caratteristiche peculiari derivanti dalle varie legislazioni nazionali, qualora il loro oggetto, il loro scopo, nonché la base di calcolo e le condizioni di attribuzione, siano identici. Per contro, non vanno considerati come elementi decisivi, ai fini della qualificazione delle prestazioni, caratteristiche puramente formali.

14 In proposito, va osservato che le prestazioni di vecchiaia contemplate dagli artt. 4, n. 1, lett. c), e 46 del regolamento n. 1408/71 sono essenzialmente caratterizzate dal fatto ch'esse mirano a garantire i mezzi di sussistenza a coloro che, raggiunta una certa età, cessano l'attività lavorativa e non sono più tenuti a restare a disposizione degli organi amministrativi competenti in

materia di occupazione. Inoltre, il sistema del cumulo e della ripartizione pro rata delle prestazioni, previsto dall'art. 46, è basato sul presupposto che tali prestazioni sono normalmente finanziate e acquisite in base a contributi propri dei beneficiari e calcolate in funzione della durata della loro affiliazione al regime assicurativo.

15 Ciò risulta, d'altronde, dal complesso delle disposizioni del titolo III, capitolo 3, del regolamento n. 1408/71, ed in particolare dall'art. 45 e dalle finalità enunciate nel 6° punto del preambolo, secondo cui gli obiettivi del regolamento «devono essere raggiunti, in particolare, mediante la totalizzazione di tutti i periodi presi in considerazione dalle diverse legislazioni nazionali sia per l'acquisizione ed il mantenimento del diritto alle prestazioni sia per il calcolo di questi», e dall'8° punto del preambolo, che si riferisce espressamente alle prestazioni di vecchiaia acquisite nei diversi Stati membri in base a periodi d'assicurazione.

16 Pertanto, benché prestazioni del tipo di quelle di cui trattasi presentino talune analogie con le prestazioni di vecchiaia per quanto riguarda il loro oggetto ed il loro scopo, che è fra l'altro quello di garantire i mezzi di sussistenza a persone che hanno raggiunto una certa età, esse differiscono tuttavia nettamente dalle prestazioni di vecchiaia, date la loro base di calcolo e le loro condizioni d'attribuzione, per quanto riguarda il sistema di cumulo e di ripartizione pro rata che è alla base del regolamento n. 1408/71.

17 Esse ne differiscono anche nel senso che perseguono un obiettivo connesso alla politica dell'occupazione, poiché contribuiscono a rendere disponibili posti di lavoro occupati da lavoratori dipendenti vicini al pensionamento, a profitto di persone più giovani prive di lavoro, obiettivo la cui realizzazione si è rivelata auspicabile soltanto dopo l'adozione del regolamento n. 1408/71, nel contesto della crisi economica gravante sulla Comunità da un certo numero di anni.

18 Va d'altra parte osservato che la Commissione ha sottoposto al Consiglio una proposta intesa a completare il regolamento n. 1408/71 onde tener conto delle caratteristiche specifiche delle prestazioni del tipo di quelle di cui è causa.

19 Si deve perciò constatare che le prestazioni di cui trattasi non possono essere considerate come prestazioni «della stessa natura» di quelle di vecchiaia contemplate dall'art. 46 del regolamento n. 1408/71.

20 Quanto alla seconda parte della questione, relativa all'applicabilità delle clausole nazionali anticumulo, si deve ricordare che, secondo l'art. 12, n. 2, del regolamento n. 1408/71, le clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione previste dalla legislazione di uno Stato membro in caso di cumulo di una prestazione con altre prestazioni di sicurezza sociale sono opponibili al beneficiario anche se si tratta di prestazioni acquisite in base alla legislazione di un altro Stato membro, purché non si tratti di prestazioni della stessa natura, dovute per invalidità, vecchiaia, morte o malattia professionale.

21 Stando così le cose, non è necessario accertare quali siano le disposizioni anticumulo applicabili nell'ipotesi in cui le prestazioni di cui trattasi siano della stessa natura delle prestazioni di vecchiaia ai sensi dell'art. 12, n. 2, seconda frase, del regolamento n. 1408/71.

22 D'altra parte, per quanto riguarda la prima frase dell'art. 12, n. 2, si deve constatare ch'essa è compatibile con l'art. 51 del Trattato, il quale non vieta l'applicazione delle norme nazionali anticumulo nel caso in cui le prestazioni — come quelle di cui è causa — non siano della stessa natura delle prestazioni dovute per invalidità, vecchiaia, morte o malattia professionale ai sensi del regolamento n. 1408/71. Purché le norme nazionali anticumulo vengano applicate in modo identico ai cittadini di tutti gli Stati membri, senza tener conto della loro cittadinanza, non può esservi discrimanazione ai sensi dell'art. 48 del Trattato CEE.

23 La questione formulata dal giudice a quo va quindi risolta nel senso che prestazioni come quelle dovute a titolo di «garantie de ressources démission», previste dalle relative disposizione francesi, non rientrano nell'art. 46 del regolamento n. 1408/71 e che, in caso di cumulo di siffatte prestazioni con pensioni di vecchiaia di altri Stati membri, il diritto comunitario non osta all'applicazione delle norme nazionali anticumulo.

Sulle spese

24 Le spese sostenute dal Governo francese, dal Governo italiano e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Tribunal de grande instance di Lione con sentenza 2 giugno 1982, dichiara:

Prestazioni come quelle dovute a titolo di «garantie de ressources démission», previste dalle relative disposizioni francesi, non rientrano nell'art. 46 del regolamento n. 1408/71 e, in caso di cumulo di siffatte prestazioni con pensioni di vecchiaia di altri Stati membri, il diritto comunitario non osta all'applicazione delle norme nazionali anticumulo.

Mertens de Wilmars Pescatore O'Keeffe

Everling Mackenzie Stuart Bosco Koopmans

Due Bahlmann Galmot Kakouris

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 5 luglio 1983.

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente

J. Mertens de Wilmars